

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1967

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa del Deputato BERSANI

Annunziata il 17 dicembre 1955

Soppressione del ruolo deg'li impiegati di polizia (gruppo C)  
ed istituzione del personale di segreteria di pubblica sicurezza (B)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente discussione sull'approvazione del bilancio del Ministero dell'interno ha offerto l'occasione di richiamare l'attenzione del Capo del Dicastero sulla posizione anomala in cui si dibattono, da oltre un quarto di secolo, gli impiegati di Polizia.

Infatti, essi, in virtù dell'articolo 1 della legge n. 985 del 16 giugno 1927, hanno l'incarico di «coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa». Con tale disposizione il legislatore delineava in modo evidente la *funzione di concetto* che doveva essere demandata al nuovo personale, da reclutarsi fra gli impiegati del gruppo C, mediante concorso interno.

Il provvedimento legislativo fu, in quell'epoca, imposto dalla necessità di colmare la carenza che si verificava nei vari concorsi banditi dall'Amministrazione della pubblica sicurezza per l'assunzione dei funzionari. Per attirare un maggior numero di concorrenti fu anche stabilito, con apposita legge emanata in quel periodo, che in linea transitoria, potevano prendere parte ai concorsi anche i giovani muniti di titoli di studio di scuola media superiore.

Pertanto, l'istituzione della categoria degli impiegati di polizia, secondo l'intenzione trasparente del legislatore, doveva creare

un personale specializzato per la trattazione della polizia amministrativa, onde lasciare tutta la libertà possibile ai funzionari, incaricati di assolvere ai difficili compiti dell'ordine pubblico e della polizia giudiziaria.

L'esperimento escogitato ha formato una categoria di impiegati che ha dimostrato, con la soda cultura generale e con la pratica acquisita, di poter assolvere le mansioni di concetto fissate dalla legge del giugno 1927. Ne sarebbe dovuto conseguire l'istituzione del gruppo B nella Amministrazione della pubblica sicurezza, per inquadrare il personale selezionato attraverso i concorsi, ma la decisione in merito, è stata sempre rimandata. È opportuno qui ricordare che altre Amministrazioni dello Stato, superando difficoltà di carattere giuridico e finanziario, hanno provveduto alla sistemazione nel gruppo B degli impiegati di gruppo C, che esplicavano funzioni di concetto (impiegati del gruppo C del ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale dello Stato; articolo 68 del regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, personale di gruppo C dei servizi postali ed elettrici; conservatori delle ipoteche, articolo 71 del regio decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923; cancellieri e segretari giudiziari, regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626; aiutanti di cancelleria e di segreteria giudiziaria, legge n. 983 del 24 dicem-

bre 1939; impiegati di gruppo *C* degli uffici del registro (cassieri), legge 15 maggio 1954, n. 270).

Desiderosi, perciò, di dare un riconoscimento giuridico alla posizione finora avuta dagli impiegati di polizia, nell'intento di sanare una ingiustizia, e in ossequio alla disposizione contenuta nella legge-delega, che stabilisce che *nessun dipendente dell'Amministrazione dello Stato può essere retrocesso dalle mansioni o funzioni finora esplicate*, ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione la proposta di legge che presentiamo per l'istituzione *della categoria di concetto* (gruppo *B*) nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Dal prospetto allegato potrà rilevarsi che la suddivisione nei vari gradi non apporta

alcun aumento del personale componente la categoria degli impiegati di Polizia e che la ripartizione è stata consigliata dall'Ordinamento amministrativo, provinciale, regionale e centrale.

Tenuto conto del principio di massima già concordato dai competenti Ministeri sulla unificazione degli stipendi dei gradi XI, X e IX dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione statale, l'onere finanziario derivante dalla invocata istituzione non dovrebbe provocare la richiesta di un maggiore stanziamento di fondi, poiché la modesta somma potrebbe essere attinta dal capitolo I del bilancio del Ministero dell'interno (fondi mandati in economia relativi agli stipendi ed altri assegni del personale della pubblica sicurezza).

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il ruolo degli impiegati di polizia (gruppo *C*) istituito con decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, convertito nella legge del 16 giugno 1927, n. 983 è soppresso.

### ART. 2.

È istituito il ruolo del personale di segreteria di pubblica sicurezza (gruppo *B*) nel quale passano gli impiegati di polizia di cui al soppresso ruolo.

### ART. 3.

Al personale di segreteria di pubblica sicurezza sono attribuite le seguenti funzioni:

a) trattazione e deliberazione degli affari di polizia amministrativa e di contabilità, inerenti a tutti i servizi di polizia;

b) partecipazione, in qualità di « segretario », a tutte le Commissioni previste dalla legge di pubblica sicurezza e relativo regolamento;

c) estensione dei benefici di cui al 1° comma dell'articolo 7 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1176.

### ART. 4.

Il ruolo del personale di segreteria di pubblica sicurezza è costituito secondo l'organico di cui all'allegato *A*) della presente legge.

ART. 5.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei gradi dall'VIII al VI dell'allegato A) saranno coperti dagli impiegati di polizia secondo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.

ART. 6.

I posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale della carriera di segretario di pubblica sicurezza (grado XI) saranno ricoperti mediante pubblici concorsi da bandire secondo le norme di ammissione al gruppo B, previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 7.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo I, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale di pubblica sicurezza, del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56.

ALLEGATO A.

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti previsti dal progetto	Numero dei posti del ruolo attuale
VI	Segretario ispettore di pubblica sicurezza . . . . .	18	
VII	Segretario capo di pubblica sicurezza . . . . .	36	
VIII	1° Segretario di pubblica sicurezza . . . . .	90	
IX	Segretario di pubblica sicurezza . . . . .	214	95
X	Segretario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . .	130	290
XI	Vice segretario di pubblica sicurezza . . . . .	72	175
	TOTALE . . . . .	560	560